



... non si fidi nemmeno di una legge proconcorrenziale che abbia attuato la naturale concorrenzialità di un settore economico (nella fattispecie si tratta del settore dei servizi professionali di avvocato, che per Corte cost. 189/01 è "naturalmente concorrenziale") e non si fidi nemmeno se una tale legge sia stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale come espressione di un disegno di lungo periodo e addirittura principio fondamentale della legislazione statale (così Corte cost. 171/99 qualificò le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56 e ss., della l. 662/96 che avevano abrogato l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e tutte le professioni). In amore e in guerra tutto è permesso. In Italia (repubblica fondata sul lavoro, a detta dell'art. 1 della Costituzione) occorre aggiungere che anche nel lavoro tutto è permesso, al legislatore si intende. Gli è consentito anche travolgere anni di studio, investimenti personali e familiari del lavoratore che si sia fidato della legge. Al legislatore, insegna la sentenza della Corte costituzionale 166/2012, è consentito scegliere capricciosamente di reintrodurre per il semplice impiegato pubblico in part time ridotto una incompatibilità che prima era stata abrogata con legge e era stata ritenuta non costituzionalmente necessaria da altra sentenza della Corte costituzionale. Il capriccio consentito dalla sentenza della Corte costituzionale 166/2012 al legislatore sta nel non introdurre la medesima incompatibilità per ministri, sottosegretari, viceministri e commissari di governo (vedasi l. 215/2004) e nel non vagliare se tale reintroduzione di incompatibilità si fonda su una "esigenza imperativa di carattere generale". La Corte costituzionale ha dunque rinnegato il principio di salvaguardia particolare dei diritti quesiti in tema di leggi sul lavoro, espresso, ad esempio, nella sentenza 399/2008, nella quale scriveva: *"... l'intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica"*.



Trattato il 2012 e poi la sentenza della Corte costituzionale n. 166/2012 pubblicata il 14 giugno 2012. La sentenza è pubblicata sul sito della Corte costituzionale il 14 giugno 2012.